



Consiglio Nazionale del Notariato

COMMISSIONE LEGISLATIVA

GRUPPO DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

Risposte a quesiti ricorrenti

(Frequently Asked Questions - FAQ)

in materia di normativa antiriciclaggio.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nell'intento di soddisfare ad una prima esigenza informativa di base, ha avviato la pubblicazione di una serie di risposte a quesiti ricorrenti (FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio.

La chiave di lettura delle FAQ, che comunque non possono sostituire gli approfondimenti della materia, contenuti negli studi del CNN (e già disponibili sul sito notariato.it), è quella di evitare ogni interpretazione rigidamente formalistica del testo di legge, che, tra l'altro, potrebbe portare a effetti distorsivi (eccesso di segnalazioni, rilevante aggravio di adempimenti ecc.), e quindi di nessuna utilità, se non di ostacolo, ai fini perseguiti dalla normativa.

Il percorso argomentativo seguito, per il cui completo sviluppo si rimanda agli studi del CNN in materia, fa ritenere che la normativa, portata dal D.Lgs 231/07, debba essere letta alla luce dei principi generali portati dai Considerando della Direttiva Comunitaria e dalla legge delega; l'interpretazione del dettato normativo è stata conseguentemente modulata secondo sostenibilità, proporzionalità e ragionevolezza, riferiti in specie al destinatario-notaio secondo le sue specificità.

Roma, 31 marzo 2008

OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ambito di applicazione

1) Per quali atti scattano gli obblighi della normativa?



Consiglio Nazionale del Notariato

- tutti gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni o attività economiche di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- le costituzioni di società o enti di qualsiasi importo;
- in ogni altro caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Identificazione del cliente

2) Cosa devo fare se il cliente non ha un documento di identità valido?

Le norme proprie dell'ordinamento notarile hanno prevalenza sulla normativa antiriciclaggio: quindi mi regolerò secondo quanto previsto dalla legge notarile per raggiungere la certezza dell'identità personale e annoterò questa circostanza nel fascicolo di studio.

3) Devo ancora identificare i funzionari di banca?

Le banche e alcuni intermediari finanziari sono esentati dagli obblighi di verifica ed identificazione (art. 25 d. lgs. n. 231/07).

4) Che obblighi di identificazione ho quando interviene un procuratore?

- a) Se la procura è italiana o proviene da un paese in cui il notaio è professionista soggetto ai nostri stessi obblighi in materia di antiriciclaggio, posso fare affidamento, sotto la mia responsabilità, sull'identificazione effettuata dal notaio autenticante.
- b) Se la procura proviene da altro paese, verosimilmente dovrò identificare anche il mandante.

Identificazione del titolare effettivo

5) Chi è il titolare effettivo?

Per quanto riguarda l'attività notarile, questa nozione si riferisce solo a chi controlla società o enti, mai a chi esercita un controllo *de facto* su una persona fisica; è "titolare effettivo" colui che ha il controllo, diretto o indiretto (in genere è sufficiente possedere il 25% del capitale più uno), o è beneficiario del patrimonio (per almeno il 25% più uno).

Per quanto riguarda le persone fisiche è comunque necessario registrare i dati identificativi di chi effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente si opera.

2



Consiglio Nazionale del Notariato

6) Con quale sistema identfico il titolare effettivo?

Con una dichiarazione responsabile del cliente, o, autonomamente, mediante la consultazione di pubblici registri ovvero con altra modalità idonea; si tratta di modalità da utilizzare cumulativamente, a prudente valutazione del notaio; non è strettamente necessario procurarsi la copia del documento di identità, in quanto l'art. 19 lettera b) d. lgs. n. 231/07, consente di fare riferimento a pubblici registri, documenti, atti, o, in ultima analisi, anche a dichiarazione del cliente.

7) Devo identificare il titolare effettivo in ogni caso?

L'art. 19 d.lgs. n. 231/07 (che così sembrerebbe disporre), va letto alla luce dei principi generali (precettivi) della sostenibilità e della valutazione in base al profilo del rischio: si deve procedere alla identificazione del titolare effettivo solo quando altre circostanze dell'operazione lo rendano opportuno/consigliabile.

8) Sino a che livello devo risalire per identificare il titolare effettivo?

Sino a individuare una persona fisica.

Società fiduciarie

9) Posso chiedere alla società fiduciaria di rivelare il nominativo del soggetto per conto del quale opera?

Sì, in quanto le fiduciarie sono soggette agli obblighi di identificazione e verifica, a differenza delle banche e di altri intermediari finanziari (v. art. 25, 1^a comma d.lgs. n. 231/07), in tutti i casi in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione. Sono escluse solo quelle fiduciarie che abbiano le caratteristiche e l'iscrizione come SIM.

10) Come devo comportarmi per garantire al mandante della fiduciaria l'anonimato?



Consiglio Nazionale del Notariato

E' necessario custodire nel fascicolo la documentazione relativa con modalità che ne assicurino il più possibile la riservatezza (ad es. in busta chiusa e sigillata a cura diretta del notaio).

11) La società fiduciaria può rifiutarsi di rivelare il nominativo del soggetto per conto di cui opera, e, in questo caso, cosa devo fare?

L'eventuale rifiuto alla richiesta del notaio potrebbe essere considerato un indice, da valutare insieme alle altre circostanze dell'operazione, ai fini di una segnalazione di operazione sospetta.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Modalità di pagamento

12) Quando devo acquisire le modalità di pagamento?

Non vi è obbligo per pagamenti inferiori a 15.000 euro; per quelli superiori, oltre ai casi previsti dal comma 22 dell'art. 35 del d.l. 223/2006, devo acquisire la documentazione relativa se ho agito quale mandatario o comunque ho fornito una consulenza circa la predisposizione del pagamento, o le parti mi hanno comunicato come hanno provveduto o lo stesso è avvenuto alla mia presenza;

in questo caso posso riportarne gli estremi nell'atto o conservarne copia nel fascicolo; nelle altre ipotesi ho facoltà di richiedere informazioni sulle modalità di pagamento, che valuterò ai fini della possibile anomalia dell'operazione.

13) Cosa devo fare se le parti mi indicano che il pagamento è già avvenuto, per contanti, in più rate, prima dell'atto?

Verificare se, in base al momento in cui il pagamento è avvenuto ed agli importi delle singole rate, vi sia stata una infrazione alla normativa.

14) Quali sono i riferimenti temporali che influiscono sull'obbligo di tracciare i pagamenti?

- per i pagamenti effettuati fino al 4 luglio 2006 non vi è obbligo di tracciamento nemmeno per le operazioni immobiliari;



Consiglio Nazionale del Notariato

- per i pagamenti effettuati dal 4 luglio 2006 al 30 aprile 2008 relativi ad atti non immobiliari, non si applica la nuova normativa: la soglia minima è 12.500 euro, valgono i vecchi concetti di operazione frazionata e le vecchie regole sul cumulo dei pagamenti;
- per i pagamenti che saranno effettuati dopo il 30 aprile 2008 varranno le nuove norme.

Archivi e registri

15) Devo ancora tenere l'Archivio Unico Informatico?

No, ormai tutta la attività notarile è coperta dalla tenuta degli ordinari repertori notarili e dalla normale attività di conservazione dell'archivio (cartaceo) di studio.

16) Oltre al repertorio notarile, di quale registro mi devo munire?

Per le attività non notarili devo munirmi di un registro (cartaceo) della clientela.

17) Come si vidima il registro della clientela?

Va numerato e siglato in ogni pagina dal notaio o da un suo incaricato; nell'ultimo foglio va indicato di quante pagine si compone e firmato.

Le precedenti istruzioni UIC del 18 Maggio 2006 (Chiarimento n. 4 al Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006) espressamente prevedevano che "non è ammesso l'utilizzo di un registro su fogli mobili o di un quaderno ad anelli."

18) Cosa devo annotare sul registro della clientela e entro quali termini?

Nel registro si annotano solamente il nome e cognome delle parti, e, intuitivamente, la data dell'instaurazione del rapporto.

Il termine per l'annotazione è di trenta giorni dal compimento dell'operazione.

Vanno annotate le prestazioni non notarili, ad esempio le consulenze, o gli incarichi revocati, purché l'attività svolta fino alla revoca dell'incarico si sia concretizzata in una effettiva prestazione professionale.

Rientrano invece nelle attività notarili, e non vanno annotate, tutte le attività, anche preliminari, che si compiono in esecuzione dell'incarico di stipulare un atto.

19) Il registro della clientela può essere sostituito dalla rubrica notarile?



Consiglio Nazionale del Notariato

No, sia perchè hanno diverse modalità di vidimazione, sia perchè il registro della clientela integra la tenuta dei repertori notarili, quindi è limitato alle attività non notarili, mentre invece la rubrica comprende solo gli atti notarili e non pare consentito annotarvi altre attività.

20) Se decido di tenere un archivio informatico invece del registro della clientela, cosa cambia in termini di obblighi di registrazione?

In teoria sarebbe possibile tenere, in alternativa al registro della clientela, un archivio formato e gestito con mezzi informatici; però in questo caso, anziché annotare solo le generalità delle parti, devo annotare tutte le indicazioni di cui all'art.36, 2^a comma d.lgs. n. 231/07, e quindi anche la data, la causale, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento, ecc..

21) Per quanti anni devo conservare il fascicolo del cliente?

Se contiene i dati, le informazioni, le copie ed i documenti originali di cui all'art. 36, comma 1 d.lgs. n. 231/07, 10 anni dall'esecuzione della prestazione o della prestazione professionale.

22) Per quanti anni devo conservare il registro della clientela?

10 anni dall'ultima registrazione.

23) Per quanti anni devo conservare gli originali ed i repertori notarili?

La conservazione degli originali e dei repertori notarili è disciplinata autonomamente dalla legge professionale, per cui se il notaio cessa dalla sua attività o si trasferisce al altro distretto prima del decorso del tempo indicato dalla normativa antiriciclaggio la loro conservazione sarà a carico dell'Archivio Notarile competente secondo le regole ordinarie e non sarà limitata a 10 anni; diverso discorso vale per i fascicoli di studio che dovranno essere conservati dal notaio per il periodo decennale.

24) La conservazione di dati e documenti nel fascicolo può essere sostituita da corrispondenti scansioni elettroniche?

Se si tratta di una semplice scansione, non essendo disponibili sistemi di conservazione a norma delle copie conformi elettroniche degli originali cartacei, si deve tenere conto del

6



Consiglio Nazionale del Notariato

rischio di perdita della copia elettronica, con conseguente responsabilità per conservazione negligente.

25) [Indicare i dati del documento di identità nell'atto è corretto? Quali conseguenze ha?](#)

Non è richiesto dalla normativa antiriciclaggio, ma non è vietato; l'aver indicato nell'atto gli estremi del documento esonera dal conservarne copia nel fascicolo di studio.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

26) [Dove posso trovare l'elenco degli indicatori di anomalia?](#)

Nell'allegato C al Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 (scaricabile dalla RUN nella sezione Antiriciclaggio) nonché nell'art. 20 del d.lgs. 231 del 2007 che detta i criteri generali per valutare il rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

27) [Devo interrompere la prestazione se decido di fare la segnalazione?](#)

Se possibile sì, compatibilmente con l'obbligo di ricevere l'atto imposto dalla legge notarile.

28) [Come si effettua la segnalazione? Entro che termini deve essere fatta?](#)

La segnalazione va indirizzata all'UIF, per il momento ancora con le precedenti modalità cartacee; deve essere fatta senza ritardo, se possibile prima di effettuare l'operazione.

29) [Se effettuo la segnalazione devo anche fare il rapporto ex 361 c.p.?](#)

No, la segnalazione di operazione sospetta assolve anche alle finalità di cui all'art. 361 c.p..

30) [A che sanzione vado incontro se non effettuo la segnalazione?](#)



Consiglio Nazionale del Notariato

Dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione; inoltre può essere ordinata la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per estratto su due quotidiani nazionali, di cui uno economico

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

31) E' possibile l'emissione di più assegni, ciascuno d'importo inferiore alla soglia massima consentita, senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità qualora l'importo complessivo dell'operazione sia superiore alla soglia massima consentita ?

Sì, in quanto per interpretazione già consolidata sotto la previgente normativa, la soglia minima che rende obbligatoria l'apposizione della clausola di non trasferibilità va riferita al singolo assegno e non all'importo complessivo dell'operazione; dal 30 aprile 2008 occorrerà però inserire nella girata l'indicazione del codice fiscale del girante.

La parcellizzazione del pagamento può costituire un elemento di anomalia da tenere in considerazione ai fini di una eventuale segnalazione di operazione sospetta.

32) E' possibile che il medesimo assegno utilizzato per il pagamento di una parte del prezzo al venditore sia da questi girato al mediatore per il pagamento della provvigione?

Sì, purché la soglia del singolo assegno sia inferiore alla soglia massima consentita ai fini dell'emissione di un assegno senza clausola di non trasferibilità.

33) In quali forme si può regolare un pagamento dilazionato?

Nella normativa a regime dal 30 aprile 2008, se pari o superiore a complessivamente a 5.000 euro, non può essere regolato in contanti o titoli al portatore per più di una singola rata pari o superiore al predetto limite.

34) Quando è "frazionata" l'operazione? Che conseguenze ha questo?

Quando ha per oggetto un'unica prestazione, anche se da eseguirsi oltre i sette giorni; in questo caso scattano gli obblighi di tracciamento.

35) A chi va inviata la comunicazione per l'infrazione in materia di uso del contante? Entro che termini?



Consiglio Nazionale del Notariato

Agli uffici territorialmente competenti del Ministero dell'Economia; l'elenco è reperibile sulla RUN nella sezione Antiriciclaggio; il termine è 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione; la comunicazione non va fatta se l'operazione è già stata segnalata come sospetta